

ACCORDO INTEGRATIVO

AL CCNL AGRICOLTURA E AFFINI – CODICE A00L

Sottoscritto tra U.C.E.I. e CONFINTESA in data 08/04/2026

Premesse

- a) Le Parti applicano il CCNL Agricoltura e Affini sottoscritto in data 20 maggio 2025 in Roma.
- b) Le Parti, in coerenza con il Titolo VII – Norme di trattamento economico, convengono di procedere all'adeguamento dei minimi salariali di area degli Operai Agricoli, mantenendo i rapporti proporzionali originari tra le tre Aree professionali.
- c) Le Parti intendono inoltre disciplinare i ROL – Riduzioni Orario di Lavoro, integrando la normativa vigente senza modificarne l'impianto generale.
- d) Le Parti, riconoscendo l'importanza della previdenza complementare per i lavoratori del settore agricolo, convengono di individuare nel Fondo Pensione Aperto Plurifonds, istituito da ITAS Vita S.p.A. e gestito con PensPlan Centrum S.p.A., il fondo di previdenza complementare di riferimento per il presente CCNL, in coerenza con la convenzione esclusiva sottoscritta da CONFINTESA.
- e) Le Parti, al fine di garantire un'adeguata tutela sanitaria integrativa a tutti i lavoratori del settore, confermano e rafforzano l'adozione della Società di Mutuo Soccorso Seraphis quale fondo di assistenza sanitaria integrativa contrattuale, con piano minimo obbligatorio Piano Seraphis Oro.
- f) Le Parti intendono elevare le integrazioni contrattuali per i casi di malattia e infortunio, portando la misura dell'indennità giornaliera integrativa al 50% del salario giornaliero contrattuale, superando il trattamento previsto dall'art. 68 del CCNL.

Art. 1 – Oggetto e decorrenza

Il presente Accordo Integrativo interviene su:

1. Adeguamento dei minimi salariali di area degli Operai Agricoli.
2. Introduzione dei ROL.
3. Previdenza complementare – adesione al Fondo Pensione Aperto Plurifonds.
4. Sanità integrativa – conferma Piano Seraphis Oro obbligatorio.
5. Integrazione per malattia e infortunio – elevazione al 50%.
6. Conferma della restante disciplina economica e normativa del CCNL.

La parte economica decorre dal 01/ 4 /2026.

La parte normativa decorre dalla data di sottoscrizione.

Art. 2 – Adeguamento dei minimi salariali di area (Art. 57 CCNL)

In attuazione dell'Art. 57 – Retribuzione, le Parti concordano l'aggiornamento dei minimi salariali di area mensili degli Operai Agricoli, fissando il nuovo valore dell'Area 3 in € 1.000,00 e mantenendo i rapporti proporzionali originari del CCNL.

Nuovi minimi salariali di area – Operai Agricoli (mensili)

AREE PROFESSIONALI	MINIMI MENSILI (€)
AREA 1	€ 1.471,00
AREA 2	€ 1.341,00
AREA 3	€ 1.000,00

Restano invariati i minimi salariali degli Operai Florovivaisti, degli OTD e OTI, e tutte le altre voci economiche non espressamente modificate dal presente Accordo.

Gli incrementi non producono effetti sugli istituti indiretti o differiti, salvo quanto previsto dal CCNL.

Art. 3 – ROL (Riduzioni Orario di Lavoro)

Le Parti introducono un monte ore annuo di ROL, così disciplinato:

- 1. Quantificazione – Ai lavoratori spettano 12 ore annue di ROL.**
- 2. Maturazione – Le ore maturano proporzionalmente ai mesi di servizio. Per i rapporti part-time, la maturazione è proporzionata all'orario contrattuale.**
- 3. Utilizzo – Le ore possono essere utilizzate per: esigenze personali; chiusure collettive; riduzioni orarie programmate.**
- 4. Preavviso – La richiesta individuale deve essere presentata con almeno 48 ore di anticipo, salvo urgenze.**
- 5. Monetizzazione – Le ore non fruite entro il 31 dicembre sono liquidate in busta paga con la retribuzione oraria in vigore.**

Art. 4 – Previdenza complementare

1. Le Parti individuano nel Fondo Pensione Aperto “Plurifonds”, istituito da ITAS Vita S.p.A. (compagnia mutua fondata nel 1821, rating Fitch A-, margine di solvibilità 253%), gestito in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A. (ente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la previdenza complementare), iscritto all'Albo COVIP, il fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori cui si applica il presente CCNL.

2. L'adesione al Fondo Plurifonds avviene sulla base della convenzione esclusiva sottoscritta da CONFINTESA, che prevede:

- a) azzeramento dei costi di adesione (spesa una tantum di € 25,82 non dovuta);
- b) accesso ai cinque comparti di investimento: SecurITAS (basso), SerenITAS (medio-basso), SolidITAS (medio), AequITAS (medio), ActivITAS (alto);
- c) TCM e LTC a tariffe riservate.

3. La contribuzione è così determinata:

VOCE	MISURA
Contributo a carico del datore di lavoro	0,30% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
Contributo a carico del lavoratore (facoltativo)	Misura liberamente scelta dal lavoratore, entro i limiti di deducibilità fiscale (€ 5.164,57/anno)
Quota TFR	Secondo la disciplina di legge vigente (D.Lgs. 252/2005)

4. Il versamento del contributo datoriale decorre dal primo giorno del mese successivo all'adesione del lavoratore al Fondo ed è effettuato con le modalità previste dal Regolamento del Fondo Plurifonds.

5. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo Plurifonds sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. Le Parti si impegnano a verificare in occasione del primo rinnovo contrattuale l'adeguatezza della misura del contributo datoriale, con l'obiettivo di progressivo incremento fino allo 0,50%.

Art. 5 – Sanità integrativa – Mutua SMS Seraphis

1. Le Parti confermano la Società di Mutuo Soccorso Seraphis, costituita ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 502/92, iscritta al RUNTS (C.F. 16191451000), quale ente di assistenza sanitaria integrativa contrattuale per tutti i lavoratori cui si applica il presente CCNL.
2. Le prestazioni sono erogate in collaborazione con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS, attraverso la rete convenzionata nazionale.
3. Il piano sanitario minimo obbligatorio è il Piano Seraphis Oro, con contributo mensile di € 9,00 (nove/00) interamente a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale (OTI, OTD, apprendisti, ogni altro contratto di dipendenza).
4. Il Piano Seraphis Oro comprende, tra le altre:
 - a) Area malattia e infortunio: sussidio giornaliero malattia e infortunio (lavoro ed extra-lavoro), riduzione stipendio dopo 150 gg., inabilità totale fino a € 15.000;
 - b) Area ricovero: sussidio giornaliero ricovero (€ 50/giorno, max 10 gg.), interventi chirurgici sussidiabili fino a € 10.000/evento, chirurgia ambulatoriale;
 - c) Area sanitaria: visite specialistiche (80% ticket SSN / 50% privato), esami diagnostici e di laboratorio, alta diagnostica (TAC, RMN, PET);
 - d) Altre tutele: sussidio maternità/paternità (€ 200/anno per 3 anni), sussidio decesso fino a € 14.000, copertura IMA inclusa.
5. Il datore di lavoro può optare per il Piano Seraphis Platino (€ 17,00/mese) che include in aggiunta: odontoiatria convenzionata fino a € 1.000/anno, lenti da vista e protesi.
6. I contributi versati alla Mutua Seraphis godono dei benefici fiscali e contributivi previsti dall'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR (esenzione IRPEF e contributi INPS fino a € 3.615,20/anno) e non concorrono alla formazione del TFR né agli oneri previdenziali.
7. L'azienda che ometta il versamento dei contributi alla Mutua Seraphis è tenuta ad erogare direttamente ai lavoratori prestazioni equivalenti, oltre a riconoscere l'elemento aggiuntivo di garanzia di cui all'art. 10 del CCNL.

Art. 6 – Integrazione contrattuale per malattia e infortunio

In parziale deroga e miglioramento di quanto previsto dall'art. 68 del CCNL, le Parti convengono:

1. Malattia – Operai a tempo indeterminato (agricoli e florovivaisti)

L'operaio a tempo indeterminato, in aggiunta al trattamento di legge, ha diritto all'erogazione da parte del datore di lavoro di un'indennità giornaliera integrativa nella misura del 50% (cinquanta per cento) del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno.

Tale indennità è corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte dell'INPS.

2. Infortunio sul lavoro – Operai a tempo indeterminato (agricoli e florovivaisti)

L'operaio a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 T.U. infortuni, DPR 1124/1965), a partire dal quarto giorno e sino a un massimo di 180 giornate, ha diritto all'erogazione da parte del datore di lavoro di un'indennità giornaliera integrativa pari alla differenza tra l'indennità di legge e il 100% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.

La corresponsione dell'indennità è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL.

3. Operai a tempo determinato

Il trattamento integrativo di cui ai commi 1 e 2 non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuative. Superato tale

periodo, l'operaio a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento integrativo, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno.

4. Concorrenza con prestazioni Seraphis

Le integrazioni di cui al presente articolo si cumulano con le prestazioni erogate dalla Mutua Seraphis nell'ambito del Piano sanitario contrattuale (sussidio giornaliero malattia/infortunio, rimborso ricovero), garantendo al lavoratore una copertura complessiva non inferiore all'80% del salario giornaliero contrattuale per i periodi di malattia e infortunio.

Art. 7 – Rinnovo del CCNL

Le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del CCNL entro i termini previsti dall'Art. 3 del CCNL, in coerenza con la scadenza del 31 dicembre 2028.

Art. 8 – Deposito e pubblicità

Il presente Accordo Integrativo è depositato presso il CNEL per l'aggiornamento del codice contratto e pubblicato sui siti delle Parti.

Art. 9 – Salvaguardie

Restano ferme le tutele di legge, le condizioni di miglior favore previste dal CCNL ed eventuali accordi aziendali vigenti.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze indicate agli articoli precedenti.

Firme

Per CONFINTESA Il Segretario Generale Francesco Prudeniano	Per U.C.E.I. Il Presidente Nazionale Gabriele Tullio
---	---